



## **COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**

## **INDICE**

### **CAPO I - FINALITA' PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Articolo 1 Finalità e principi

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Competenze, Responsabilità, e funzioni dell'amministrazione pubblica

Articolo 4 Ufficio competente

### **CAPO II - DISCIPLINA D'USO DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI**

Articolo 5 Suddivisione funzionale e regolamentazione degli spazi verdi pubblici

Articolo 6 Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde

Articolo 7 Disciplina d'uso delle aree fluviali (asta fluviale, aree golenali, casse di espansione)

Articolo 8 Disciplina d'uso delle aree di interesse naturalistico

Articolo 9 Sorveglianza, sicurezza e controllo aree verdi

### **CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER L'USO DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI**

Articolo 10 Uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli e manifestazioni

Articolo 11 Ripristini

Articolo 12 Occupazione, alterazione di aree verdi per esecuzione di lavori

Articolo 13 Impianti pubblicitari in spazi verdi pubblici

Articolo 14 Partecipazione di privati alla manutenzione e alla gestione di aree verdi

Articolo 15 Contratti di sponsorizzazione

### **CAPO IV - SALVAGUARDIA E TUTELA DEGLI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI**

Articolo 16 Area di pertinenza delle alberature

Articolo 17 Potature di alberi

Articolo 18 Abbattimenti

Articolo 19 Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi

Articolo 20 Aree di cantiere

Articolo 21 Alberature Stradali

## **CAPO V - ALBERI DEL PAESAGGIO**

Articolo 22 Definizione

Articolo 23 Istituzione dell'Albo degli alberi del paesaggio

Articolo 24 Modalità di iscrizione all'albo di esemplari arborei

Articolo 25 Tutela degli alberi del paesaggio: abbattimenti e potature

## **CAPO VI - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PRIVATE**

Articolo 26 Aree e terreni scoperti privati e luoghi ad uso comune di pertinenza dei fabbricati

Articolo 27 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte

Articolo 28 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

Articolo 29 Obblighi manutentivi per le aree di cantiere

## **CAPO VII - NORME PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

Articolo 30 Danneggiamenti

Articolo 31 Metodo di stima dei danni

Articolo 32 Sanzioni

Articolo 33 Azioni compensative

Articolo 34 Difesa fitosanitaria

## **CAPO VIII - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

Articolo 35 Principi generali per la progettazione del verde urbano

Articolo 36 Conformità opere di urbanizzazione a verde

Articolo 37 Norme transitorie e finali

### **Allegato 1 Metodo di stima dei danni**

## CAPO I - FINALITA' PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### ***Articolo 1 - Finalità e principi***

Con il Regolamento del Verde Pubblico e Privato il Comune di Borgo san Lorenzo intende tutelare il verde urbano, sia pubblico sia privato, in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana che include la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali (art. 9).

Con la tutela delle specie vegetali arboree, che sono anche componenti fondamentali del paesaggio, si intende perseguire l'obiettivo di miglioramento ambientale e microclimatico locale, oltre che la salvaguardia della biodiversità.

La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente; l'Amministrazione punta a tutelare le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le sue prestazioni ecosistemiche, nonché a migliorare le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema complesso e continuo di reti ecologiche urbane.

Le norme del presente regolamento tutelano e salvaguardano dunque il patrimonio vegetale esistente, pubblico e privato, disciplinando l'uso e la fruizione degli spazi verdi presenti nel territorio del Comune di Borgo san Lorenzo, individuando le modalità e le tecniche d'intervento ritenute più idonee.

### ***Articolo 2 - Ambito di applicazione***

Con il presente regolamento sono disciplinati tutti gli spazi verdi insistenti sul territorio comunale, così definiti:

- a) parchi e giardini pubblici;
- b) parchi, giardini storici e aree verdi (pubbliche e private) che hanno assunto nel tempo un particolare significato storico-culturale, la cui tutela e conservazione è pertanto perseguita dall'amministrazione Comunale al fine di assicurarne il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche anche alle generazioni future;
- c) alberate e siepi stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere di proprietà pubblica;
- d) spazi verdi a corredo di edifici ed immobili pubblici;
- e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde, nel Piano Strutturale intercomunale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- f) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà;

g) aree di proprietà pubblica anche in ambito rurale (esempio: il verde insistente su strade comunali, comprese le vicinali di uso pubblico).

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione:

1) gli arbusti rari e/o protetti, in quanto specie meritevoli di conservazione, elencati nella L.R. 56/2000, ed indicati nelle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*;

2) gli alberi di qualsiasi specie aventi diametro del fusto, misurato a "petto d'uomo" (circa 130 cm dal suolo) superiore a 35 cm per le specie di prima e seconda grandezza, e 20 cm per le specie di terza grandezza, ad eccezione di alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassano 3,5 m. di altezza. La classe di grandezza della specie in oggetto si definisce in base all'altezza media che la pianta raggiunge a maturità:

1° Grandezza > 18 m

2° Grandezza 12-18 m

3° Grandezza < 12 m

3) le piante policormiche, ovvero con più fusti, se almeno uno di essi raggiunge il diametro misurato a "petto d'uomo" di 20 cm;

4) gli alberi di pregio botanico, paesaggistico, storico e culturale, che manifestano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a 60 cm. Tali esemplari saranno censiti all'interno di apposito albo, denominato "albo degli alberi del paesaggio", e saranno oggetto di particolare tutela, secondo quanto prescritto nell'apposita sezione del presente regolamento. Non sono invece oggetto del presente regolamento: – Gli alberi coltivati per la raccolta dei frutti (alberi da frutto); – Gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (alberi destinati specificatamente alla arboricoltura da legno o produzione di biomassa); – Gli alberi facenti parti di formazioni forestali così definite ai sensi della L.R. 39/2000 (Legge forestale della regione Toscana con s.m.i. e decreto attuativo);

5) arbusti e siepi (compresi gli alberi) a delimitazione e/o "coronamento" di viabilità pubbliche.

Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
- gli interventi che hanno lo scopo di tutelare la sicurezza dell'esercizio del servizio di trasporto ferroviario, così come disposto nel D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 753 all'art. 52 e s.m.i.;

- le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali) relative alle aree protette e alle aree militari;
- gli alberi monumentali d'Italia (AMI) e quelli regionali (AMR) in quanto già tutelati e normati da leggi statali e regionali;
- i boschi e le aree forestali sensi del D.Lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e gli interventi eseguiti ai sensi del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R/2003;
- gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o parti di esse, incluse quelle a fine ciclo, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola;
- i tagli che i proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche, quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, quando invadono i marciapiedi, le piste ciclabili o le strade, o quando compromettono l'incolumità pubblica;
- i tagli e gli abbattimenti oggetto di ordinanze emesse a tutela della pubblica o privata incolumità;
- gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali (ripi e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque);
- gli interventi legati alla sistemazione e al consolidamento di versanti e pendii in frana.

### ***Articolo 3 - Competenze, Responsabilità, e funzioni dell'amministrazione pubblica***

L'amministrazione comunale promuove e favorisce le iniziative e gli interventi paesaggistici che, nella progettazione, costruzione e uso, sono rivolti a migliorare l'ambiente della città.

A tal fine i predetti interventi dovranno conformarsi alle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*, mentre sarà apprezzato il riferimento alle *Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici dell'Associazione Italiana Direttori e tecnici Pubblici Giardini*.

### ***Articolo 4 - Servizio competente***

L'ufficio competente al recepimento delle istanze per interventi paesaggistici è la U.O. Edilizia Privata – Controllo del Territorio, che esaminerà i progetti con il supporto della U.O. LL.PP., Patrimonio e Ambiente.

## **CAPO II - DISCIPLINA D'USO DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI**

### ***Articolo 5 - Suddivisione funzionale e regolamentazione degli spazi verdi pubblici***

Al fine di razionalizzare l'uso e la gestione del verde pubblico, le aree a verde sono suddivise in categorie funzionali. La determinazione della categoria di ciascuna area verde è effettuata

con atto della Giunta Comunale mediante approvazione di apposita cartografia tematica. La modifica della categoria di ciascuna area verde e l'attribuzione di una nuova viene effettuata con atto della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dagli atti di pianificazione urbanistica. Per le aree non ancora classificate valgono tutti i divieti indicati all'articolo 6. Per ciascuna categoria funzionale vengono indicate le prescrizioni e i divieti. Tali divieti e prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con ordinanza del Sindaco.

Cat. A: Giardini, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo 6.

Cat. B: Parchi Urbani (giardini con superficie > di 10.000 mq), si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo 7 salvo diverse prescrizioni esposte in loco su appositi cartelli, o definite con apposite ordinanze (compresi i manufatti ivi esistenti: costruzioni, stagni e laghetti, arredi).

Cat. C: Giardini/aree di particolare valore decorativo, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo 6 "Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde" ed è comunque fatto divieto di:

*Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in qualsiasi modo alberi e arbusti o parte di essi (compresa la fauna ivi presente); calpestare le aree a verde.*

Cat. D: Aree gioco (Le prescrizioni previste per la categoria D si applicano anche entro una fascia di rispetto di 50 m dalle attrezzature ludiche per l'infanzia). Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo articolo, ed è comunque fatto divieto di:

*usare, sostare, introdurre qualsiasi mezzo a motore e introdurre animali; è consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano;*

Cat. E: Aree gioco e sgambatura per cani, sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo articolo; è fatto divieto:

*permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persona/e; i cani, devono essere sempre sotto la diretta responsabilità del proprietario; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.*

Cat. F: Aree ad uso sportivo. Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo articolo; è comunque fatto divieto di:

*usare, sostare o introdurre qualsiasi mezzo a motore. È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano;*

Cat. G: Aree a verde di pertinenza stradale o altre aree verdi di arredo, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo.

Cat. H: Orti pubblici: oltre al rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti urbani, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 31.03.2021, che disciplina la concessione in uso gratuito ai cittadini di terreni da coltivare ad orti, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo con la seguente eccezione:

*Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) ed ortaggi è consentita solo al titolare della concessione in quanto oggetto di coltivazione specifica.*

#### **Articolo 6 - Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde**

Fermo restando quanto già disciplinato nel Regolamento di Polizia Urbana – Norme per la civile convivenza in città approvato con delibera di C.C. n. 45 del 27.05.2010 nella sua integralità, e particolarmente dall'art. 21 Giardini, parchi, aree verdi e fontane, è vietato:

1. Adottare comportamenti che costituiscano un pericolo per la sicurezza, che ostacolino lo svago o ne impediscano la fruizione a chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. Accendere fuochi, esplodere petardi, gettare oggetti accesi o sostanze infiammabili;
3. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi, arbusti o parte di essi e siepi, nonché danneggiare i prati (e tutta la fauna ivi presente);
4. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico;
5. La messa a dimora di piante o l'introduzione di animali (domestici e non) non regolarmente autorizzati;
6. L'abbandono di animali domestici e non;
7. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi, ad eccezione di azioni regolarmente autorizzate per fini igienico sanitari;
8. Provocare danni a strutture e infrastrutture, e nello specifico imbrattare, deturpare, rimuovere, rendere inutilizzabili la segnaletica, gli arredi, i manufatti presenti negli spazi verdi, con particolare riferimento a monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi celebrative o commemorative;
9. Inquinare il terreno, le fontane, stagni e laghetti, corsi e raccolte d'acqua;
10. Gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possano provocare lesioni e/o infezioni;



11. L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore non autorizzato dal competente ufficio;
12. Lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi;
13. L'accampamento di roulotte, tende e il campeggio in genere, salvo nelle aree espressamente attrezzate, autorizzate all'uopo a titolo temporaneo o permanente;
14. Anticipare o protrarre la presenza nell'area verde oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato;
15. Usare impropriamente, ove presenti, le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente;
16. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto (barbecue) può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria;
17. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
18. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale, incluso l'apposizione di tabelloni o cartellonistica di vario genere, in assenza di preventiva autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e/o del vigente Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché previo nulla osta della U.O. Lavori Pubblici;
19. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola qualora possano determinare danni o arrecare disturbo e/o spavento, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 45 del 27.05.2010;
20. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide (articolo 18 L.R. 43/95);
21. Qualora nelle aree a verde siano presenti chioschi per la somministrazione o la vendita di alimentari o giornali, è vietata l'esposizione di prodotti all'esterno del chiosco in assenza di preventiva autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico;
22. È vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite e/o indicate;

23. Introdurre animali liberi ed in particolare cani privi di guinzaglio e museruola qualora possano determinare danni o arrecare disturbo e/o spavento.

È consentito:

1. L'ingresso dei mezzi a motore destinati al soccorso ed alle emergenze, dei mezzi di servizio adibiti alla manutenzione del verde, di motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap e di mezzi privati preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione comunale per specifiche e/o temporanee esigenze. Il transito di questi ultimi sarà consentito unicamente a passo d'uomo e dovrà essere autorizzato nell'ambito dell'attività per la quale si rende necessario l'accesso con mezzo motorizzato (installazione strutture temporanee, attività di ricerca, ecc.), evitando ogni eventuale danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle superfici prative, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente presenti. Ogni eventuale danno dovrà essere ripristinato dal soggetto responsabile, anche qualora autorizzato, in ciò ricorrendo all'impiego di propri uomini, mezzi e risorse, o avvalendosi a proprio esclusivo carico di ditte specializzate. A proprio insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale potrà procedere direttamente al ripristino dei danni, informando e successivamente rivalendosi sul soggetto responsabile.

2. L'accesso alle biciclette ed ai monopattini condotti normalmente a velocità moderata, con l'obbligo di precedenza ai pedoni; qualora sussistano condizioni di affollamento o vi sia presenza di bambini sui medesimi percorsi, biciclette e monopattini dovranno essere condotti rigorosamente a mano.

3. Lo svolgimento di pubbliche manifestazioni di natura culturale, fieristica ricreativa o sportiva, spettacoli, riunioni pubbliche regolarmente autorizzate dai competenti uffici comunali, previa autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e nulla osta della U.O. Lavori Pubblici. Tutte le attività consentite all'interno degli spazi verdi che comportino emissioni rumorose superiori ai limiti acustici previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio approvato con delibera di C.C. n. 15 del 16.02.2005, dovranno peraltro acquisire preventiva autorizzazione in deroga semplificata o completa presso il competente Ufficio Ambiente Intercomunale presso l'Unione Montana dei Comuni Mugello.

#### ***Articolo 7 - Disciplina d'uso delle aree fluviali (asta fluviale, aree golenali, casse di espansione)***

Si definiscono aree fluviali le zone di pertinenza di fiumi e torrenti generalmente non attrezzate ma fruibili in quanto attraversate da sentieri o percorsi. Le aree fluviali possono essere generalmente inserite all'interno di aree parco. Per la fruizione delle aree fluviali valgono le disposizioni contenute in questo regolamento e in particolare quanto disposto all'articolo 6. La frequentazione di questi luoghi non deve mai disattendere al rispetto della segnaletica temporanea o permanente collocata in area, con particolare riferimento alla segnaletica di

pericolo ed a quella inerente eventuali divieti di accesso legati ad allerte meteo o procedure di protezione civile.

### ***Articolo 8 - Disciplina d'uso delle aree interesse naturalistico***

Si definiscono aree di interesse naturalistico aree attrezzate per la fruizione del territorio extraurbano. Per la fruizione delle aree di interesse naturalistico valgono le disposizioni contenute in questo regolamento e in particolare quanto disposto all'articolo 6. La frequentazione di questi luoghi è consentita conformemente alle indicazioni della segnaletica temporanea o permanente collocata in area.

### ***Articolo 9 - Sorveglianza, sicurezza e controllo aree verdi***

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale Unione Mugello, nonché agli altri organi di polizia giudiziaria o altro personale che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, agli Ispettori Ambientali accreditati dall'ente, comunque muniti di tesserino di riconoscimento. L'amministrazione comunale, con provvedimento del Sindaco, potrà conferire funzioni di prevenzione e accertamento della violazione a dipendenti comunali e/o personale esterno specificamente formato.

## **CAPO III - PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER L'USO DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI**

### ***Articolo 10 - Uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli e manifestazioni***

L'uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli o manifestazioni di natura culturale, sociale, fieristica ricreativa, sportiva o promozionale sarà consentito esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione comunale, previa acquisizione di nulla osta da parte della competente U.O. LL.PP. Qualora l'attività di cui al presente articolo costituisca già oggetto di procedura autorizzativa di competenza di altra U.O. interna al Comune (es. attività commerciali), il rilascio dell'autorizzazione sarà comunque vincolato all'acquisizione del nulla osta da parte della U.O. LL.PP. ed al recepimento di eventuali prescrizioni. Ai fini dell'ottenimento del predetto nulla osta l'istanza, da presentarsi in carta libera a mezzo pec o in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo comunale, corredata da copia del documento di identità del richiedente, dovrà contenere:

- identificazione spazio verde oggetto dell'istanza, con planimetria in scala adeguata per evidenziare la porzione richiesta in concessione d'uso temporaneo;
- tempi e modi di utilizzo dell'area;
- eventuali interferenze e/o conflitti con le infrastrutture verdi (alberi, arbusti, siepi), le misure di mitigazione e/o ripristino previste;
- Piano di sicurezza (quando richiesto dalle normative vigenti)

Le attività autorizzate non dovranno costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non potranno svolgersi all'interno di spazi verdi di pregio, salvo motivate e ponderate eccezioni. Il rilascio del nulla osta avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Al nulla osta dovrà seguire il rilascio, come anzidetto, di autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico, nonché di autorizzazione in deroga per le eventuali emissioni rumorose che superino i limiti di zona previsti dal vigente PCCA.

### ***Articolo 11 - Ripristini***

Ai richiedenti di aree verdi in uso temporaneo sarà fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. Il rilascio del nulla osta comporterà l'obbligo, per il beneficiario, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, alle persone ed alle cose e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. Il rilascio dell'autorizzazione potrà essere subordinato, a garanzia degli obblighi e prescrizioni contenuti in tale atto, al versamento di un'idonea cauzione o polizza fideiussoria, determinata dal competente Ufficio. Chiunque si renda responsabile di inadempimenti o di violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, non potrà ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per 12 mesi, o per periodi di durata diversa che saranno determinati a discrezione della U.O. LL.PP., Patrimonio e Ambiente in relazione alla gravità della violazione.

### ***Articolo 12 - Occupazione, alterazione di aree verdi per esecuzione di lavori***

Qualora si renda necessaria per l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, l'occupazione o la modifica momentanea dello stato di conservazione di uno spazio verde (così come definito all'articolo 2 del presente regolamento) dovrà essere preventivamente acquisita l'autorizzazione per l'occupazione e alterazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per le Occupazioni del Suolo Pubblico. L'istanza dovrà contenere il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle eventuali linee di utenza e della vegetazione esistente ed indicante per ogni conflitto o interferenza con infrastrutture verdi (alberi, arbusti, siepi etc.), le misure di mitigazione e/o ripristino previste. Nel caso in cui l'occupazione e l'alterazione di aree verdi coincida con l'esecuzione di lavori di alterazione stradale, l'istanza e la procedura di autorizzazione sarà contestuale alla procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione e alterazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 25 del Regolamento per le Occupazioni del Suolo Pubblico per l'esecuzione di lavori di alterazione stradale. Nel caso di interventi urgenti ed indifferibili la ditta esecutrice dovrà comunque comunicare i lavori in corso entro 24 ore dal loro inizio all'ufficio competente e recepire le prescrizioni dettate dai tecnici comunali in sede di eventuale sopralluogo. Nei casi in cui i lavori siano eseguiti da ditte direttamente incaricate dal comune, la procedura autorizzativa è sostituita da semplice comunicazione.

### ***Articolo 13 - Impianti pubblicitari in spazi verdi pubblici***

La collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario, all'interno di spazi verdi pubblici (così come definiti all'articolo 13 del presente regolamento) è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del competente ufficio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di planimetria di dettaglio, in scala adeguata, con indicati i punti in cui verranno disposti gli impianti pubblicitari. Ogni impianto pubblicitario non autorizzato costituisce installazione abusiva ed in quanto tale da rimuovere o far rimuovere immediatamente, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 32. Costituisce eccezione alla suddetta procedura l'eventuale sponsorizzazione dell'area, qualora inserita nel Masterplan aree verdi, sulla base di specifico contratto, come meglio specificato negli articoli a seguire.

#### ***Articolo 14 - Partecipazione di privati alla manutenzione e alla gestione di aree verdi***

Al fine di promuovere la partecipazione diretta di soggetti privati alle opere di manutenzione delle aree verdi pubbliche, l'Amministrazione ha facoltà di affidare, previo avviso pubblico e relative procedure di selezione, più aree verdi mediante sponsorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 134 del D. Lgs. 36/2023 con riferimento all'art. 8 del medesimo D. Lgs. 36/2023, al fine di garantirne manutenzione ordinaria e straordinaria e migliorare la loro qualità e fruibilità in favore della collettività, riconoscendo allo "sponsor" un ritorno di immagine grazie all'esposizione di cartelli pubblicitari.

L'Amministrazione potrà allo stesso modo dotarsi dello strumento "patti di collaborazione", come disciplinati nel regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 4, consente ai cittadini e all'amministrazione pubblica, in specie al Comune, di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

#### ***Articolo 15 - Contratti di sponsorizzazione***

Si definisce contratto di sponsorizzazione la concessione in uso gratuito temporaneo di aree verdi pubbliche, di cui all'articolo 2, di proprietà comunale o concesse al Comune, a soggetti privati che ne facciano richiesta, che si impegnino alla manutenzione ed alla valorizzazione dello spazio verde in oggetto. Le procedure di sponsorizzazione saranno avviate previo avviso pubblico finalizzato alla ricerca degli sponsor, che potranno presentare offerta a firma dei rispettivi legali rappresentanti delle Imprese (anche individuali), Società, Enti, Associazioni, Fondazioni, Enti benefici e/o religiosi, Comitati, Cooperative, Consorzi o privati interessati alla manutenzione e alla gestione delle aree. Le offerte dovranno essere redatte sulla base del modulo allegato all'avviso e corredate di tutta la documentazione da esso prescritta con particolare riferimento a

- progetto di arredo e manutenzione
- relazione tecnica su tempistiche e quantificazione economica degli interventi
- elaborati grafici descrittivi della soluzione proposta e degli elementi distintivi finalizzati alla promozione dell'immagine dello sponsor.

Le proposte pervenute saranno valutate da una commissione composta dal Responsabile del Procedimento e da due testimoni, i cui esiti saranno approvati con determinazione dirigenziale. L'assegnazione avverrà mediante formale contratto di sponsorizzazione sottoscritto dalle parti. Le aree oggetto di sponsorizzazione non potranno in ogni caso essere né recintate né privatizzate in alcun modo, rimanendo di uso pubblico. Ogni eventuale arredo installato dallo sponsor sarà di uso pubblico. Sarà consentita la recinzione con siepe di altezza non superiore a cm. 60, a condizione che ciò non costituisca ostacolo alla visuale per la sicurezza della circolazione stradale. Tutti gli oneri connessi all'esercizio della sponsorizzazione saranno a carico del concessionario.

#### **CAPO IV - SALVAGUARDIA E TUTELA DEGLI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI**

##### ***Articolo 16 - Area di pertinenza delle alberature***

Per area di pertinenza delle alberature si intende l'area definita dalla proiezione della chioma al suolo (area di insidenza) avente come centro il centro del fusto dell'albero:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2,5 di raggio
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) m. 4,5 di raggio
- per piante di prima grandezza (altezza >18m) m. 6,5 di raggio

La determinazione dell'area di pertinenza, riferita al singolo albero e alle dimensioni ottimali raggiunte da adulto, è necessaria per definire la distanza d'impianto e le distanze di sicurezza da rispettare, con particolare riferimento a quelle previste dal Regolamento Edilizio e dal Nuovo Codice della Strada D. Lgs. N. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione DPR n. 495/1992 e ss.mm.ii.

##### ***Articolo 17 - Potature di alberi***

Gli interventi di potatura dovranno essere effettuati rispettando, per quanto possibile, la ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a circa 5 cm (circonferenza minore di 20 cm) comportando, in ogni caso, una riduzione della chioma inferiore al 20%, fatte salve le esclusioni elencate all'art. 2; per i criteri d'intervento, le modalità di esecuzione, le prescrizioni tecniche, si rimanda al competente ufficio con il supporto di tecnici forestali o enti convenzionati (Università, enti di ricerca). Gli interventi di potatura su alberi iscritti all'albo comunale degli alberi del paesaggio, come definiti nel presente regolamento, posti in aree di proprietà privata o pubblica sono soggetti a richiesta di autorizzazione da parte dell'ufficio competente. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati solo da ditte specializzate in possesso dei requisiti di cui alla categoria OS24 per le opere pubbliche o comunque in possesso dei requisiti di legge. È fatto divieto assoluto, su tutti gli alberi nel territorio comunale, di eseguire interventi di capitozzatura (sia sul fusto e che sui rami aventi diametro oltre i 5 cm salvo casi di evidenti patologie o pericoli) ovvero tagli che interrompano la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a 5 cm, o che comportino una

drastica riduzione della chioma (maggiore del 35%); eventuali casi straordinari sono valutati da parte del competente ufficio, in relazione a comprovate esigenze di natura igienico sanitaria o di sicurezza pubblica, particolarmente laddove le piante abbiano subito interventi simili nel tempo per analoghe motivazioni supportate da perizia tecnica. Il trattamento di cavità, ferite, mutilazioni dovrà essere eseguito secondo quanto disposto dalle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*.

### **Articolo 18 - Abbattimenti**

L'abbattimento degli alberi tutelati dal presente regolamento, salve altre disposizioni previste dalla vigente normativa e dal vigente Regolamento Edilizio, sarà consentito solo nel rispetto delle disposizioni qui contenute ed esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni di causa:

- a) gravi condizioni fitosanitarie della pianta (certificate da professionista abilitato dottore forestale), salvo evidenti e visibili ammaloramenti;
- b) danni reali a fabbricati, infrastrutture, reti di servizio (certificate da professionista abilitato);
- c) danni potenziali a cose e/o persone (certificate da professionista abilitato);

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, nonché quelli facenti parte integrante di progetti approvati dall'Amministrazione comunale. Gli abbattimenti di alberi posti in aree di proprietà pubblica, di qualsiasi dimensione, non sono soggetti ad alcuna procedura di autorizzazione (necessario il parere di un tecnico abilitato). Per l'abbattimento di alberi ubicati in aree di proprietà pubblica e privata sottoposte a vincoli di legge dovrà essere acquisito il parere da parte degli enti competenti.

L'abbattimento degli alberi in aree di proprietà privata è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art. 60 del vigente Regolamento Edilizio; non sono soggetti invece a richiesta di autorizzazione gli abbattimenti di alberi disseccatisi entro due anni dall'anno dell'impianto. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con altrettante piante. La deroga al reimpianto sarà concessa solo qualora sia documentata l'assenza di spazio privato utile al reimpianto. Nei casi di interventi edilizi che comportino l'abbattimento di alberi o significativi interventi di riqualificazione di aree esterne, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde. In questi casi, ai fini del rilascio, il richiedente dovrà presentare all'interno della relativa procedura edilizia:

1. elaborato grafico che rappresenti lo stato attuale dei luoghi, descrivendo in modo idoneo tutte le componenti vegetali e non;
2. elaborato di progetto relativo alle sistemazioni a verde, in idonea scala di rappresentazione, indicante ogni materiale ed ogni singolo componente vegetale che si intende impiegare.

3. relazione tecnica illustrativa dell'intervento, con idonea documentazione fotografica (gli alberi assoggettati ad abbattimento devono essere codificati, ed il codice riportato sia in pianta che in fotografia), specificante le condizioni vegetative e statiche delle piante oggetto di abbattimento.

Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti conformemente alle indicazioni contenute nelle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*, con particolare riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di difesa fitosanitaria.

#### **Articolo 19 - Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi**

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), per la manutenzione delle infrastrutture esistenti o scavi di qualsiasi altra natura, se ricadenti nelle aree di pertinenza di alberi di insistenti su aree verdi pubbliche di cui all'articolo 2, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ufficio competente, secondo quanto disposto all'articolo 12 del presente regolamento.

#### **Articolo 20 - Aree di cantiere**

Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto prescritto all'articolo 19, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.); valgono in tal caso i dispositivi di protezione indicati nelle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*. All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti divieti di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

#### **Articolo 21 - Alberature Stradali**

Ai fini del presente regolamento, si intende per alberatura stradale qualsiasi sistemazione paesaggistica a carattere lineare in fregio alla viabilità urbana ed extraurbana (siepi, alberi, serie lineare di arbusti). Nelle strade di nuova realizzazione la sistemazione delle alberature stradali dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto nelle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*, e dall'altra normativa vigente in materia (Nuovo Codice della Strada, Codice Civile e Regolamento Edilizio). Lungo la viabilità urbana di nuova realizzazione, al fine di garantire la visibilità in corrispondenza delle intersezioni, entro 5 m dal punto di innesto tra le strade (comprese le rotatorie)\* le alberature stradali non potranno comprendere elementi vegetali che superino, a maturità, l'altezza di 70 cm rispetto al piano stradale. Nei casi in cui si debba operare con interventi urgenti con alterazione del suolo stradale in prossimità delle predette alberature, dovrà essere data immediata comunicazione al competente ufficio per le relative verifiche.

\*da misurarsi dal limite esterno della carreggiata



## CAPO V - ALBERI DEL PAESAGGIO

### ***Articolo 22 - Definizione***

Si definiscono “Alberi del Paesaggio” tutti gli esemplari arborei di pregio botanico e paesaggistico, su suolo pubblico e privato, collocati in area urbana e periurbana, che manifestano un diametro a petto d'uomo (1,3 m da terra) pari o superiore ai 60 cm, e che risultino censiti all'interno dell'Albo comunale degli alberi del paesaggio, secondo le modalità previste nei successivi articoli, nonché quelli oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004. Gli alberi del paesaggio sono considerati memoria del luogo, e come tali meritevoli di rientrare nella disciplina di tutela del paesaggio in quanto strutturano lo spazio e rappresentano elementi compositivi prioritari del medesimo.

### ***Articolo 23 - Istituzione dell'Albo degli alberi del paesaggio***

Si istituisce l'Albo comunale degli alberi del paesaggio, quale archivio informativo georeferenziato degli alberi del paesaggio di cui al precedente articolo. Gli alberi inseriti nell'albo comunale degli alberi del paesaggio dovranno essere codificati univocamente e le informazioni (proprietà, caratteristiche botaniche, elementi storici, condizioni fitosanitarie, allegati fotografici, titolare della segnalazione) georeferenziate e digitalizzate in un apposito sistema informativo, integrato a quello comunale.

### ***Articolo 24 - Modalità di iscrizione all'albo di esemplari arborei***

La proposta di iscrizione all'albo potrà essere effettuata dall'ufficio competente per ogni albero di proprietà pubblica. L'amministrazione si impegna a promuovere presso la cittadinanza il censimento degli alberi del paesaggio al fine di incentivarne il popolamento. È facoltà dei cittadini segnalare all'ufficio competente la proposta di iscrizione di un albero privato nell'albo degli esemplari arborei del paesaggio, formulando istanza scritta in carta libera indicando:

- ubicazione dell'albero;
- conformità dell'esemplare arboreo alle caratteristiche di cui all'articolo 22;
- documentazione integrativa (foto, planimetria).

Ogni anno, entro il 30 giugno, la Giunta Municipale delibererà in materia di attuazione ed aggiornamento dell'albo, previa valutazione da parte del competente ufficio di tutte le proposte di iscrizione. L'amministrazione si riserva di produrre apposito materiale informativo e aggiornato sullo stato dell'albo in oggetto. La gestione dell'albo degli alberi del paesaggio è di competenza della U.O. LL.PP., Patrimonio e Ambiente, che ne curerà l'aggiornamento periodico.

### ***Articolo 25 - Tutela degli alberi del paesaggio: abbattimenti e potature***

L'abbattimento di alberi iscritti all'albo degli alberi del paesaggio sarà consentito solo nei casi previsti all'articolo 18 e previa autorizzazione dell'ufficio competente. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione è vincolato all'acquisizione del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, quando dovuto. La potatura di alberi iscritti all'albo degli alberi del paesaggio sarà consentita solo nei casi previsti all'articolo 17 e previa comunicazione ed assenso dell'ufficio competente. A garanzia della correttezza tecnica dei suddetti interventi, le operazioni autorizzate dovranno essere effettuate solo da ditte specializzate in possesso dei requisiti di cui alla categoria OS24 per le opere pubbliche, seguendo quanto indicato nelle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*.

Gli abbattimenti di alberi del paesaggio dovranno essere preventivamente comunicati alla Giunta Comunale con le relative motivazioni.

## CAPO VI - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PRIVATE

### ***Articolo 26 - Aree e terreni scoperti privati e luoghi ad uso comune di pertinenza dei fabbricati***

Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente, di prevenire maleodoranze e infestazioni animali e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, effettuando idonei interventi entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto, o con maggiore frequenza qualora l'andamento stagionale lo renda necessario,. Gli stessi dovranno provvedere a conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi. Allo stesso modo, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti al di fuori del centro abitato e aventi il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito (vicinali di uso pubblico), di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante e al giusto mantenimento di eventuali alberi, arbusti e siepi presenti nelle pertinenze della viabilità almeno 2 volte l'anno, entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto, o con maggiore frequenza qualora l'andamento stagionale lo renda necessario, su una fascia della profondità di almeno 10 mt dal bordo strada. Gli stessi dovranno provvedere a conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi. In particolare i proprietari (frontisti, affittuari, possessori) che confinano con strade comunali e vicinali di uso pubblico dovranno attenersi a quanto recita il nuovo codice della strada agli articoli 15,20,21,22,25,29,30,31 e 32.

Con il termine "infestante" si intende una vegetazione che arrechi intralcio, pericolo, danno al normale svolgimento delle attività e del passaggio, o che possa inficiare il normale svolgimento delle funzioni del manufatto stradale, ad esempio chiaviche nelle quali sia cresciuta vegetazione che non permetta il normale defluire delle acque.

***Articolo 27 - Divieto d'incendio (accensione fuochi) e diserbo (chimico) delle sponde dei fossi, corsi d'acqua, aree incolte (compreso i residui vegetali da sfalci e potature)***

È vietato incendiare e/o diserbare chimicamente la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. L'accensione di fuochi dovrà essere autorizzata dall'ufficio competente nel rispetto della Legge Forestale della Regione Toscana s.m.i. e relativo decreto attuativo (artt. 58-69).

***Articolo 28 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade***

Nel caso di fossi, scolli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno (entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto), o con maggiore frequenza qualora l'andamento stagionale lo renda necessario, al fine di assicurarne l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque (intervento da effettuarsi esclusivamente all'interno del fossetto e solo su piante erbacee). I residui derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati al compostaggio oppure opportunamente triturati e lasciati in sito, a condizione che non ostacolino il deflusso regolare dell'acqua e non vadano ad intasare chiaviche e fossi di scolo. E' fatto divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento dei residui nel periodo di alta pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi. È altresì vietato l'abbandono dei rifiuti, anche vegetali, nell'alveo o sulle sponde dei fossi, chiaviche e canali. L'obbligo di sfalcio per i frontisti non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'ente pubblico, il quale è comunque tenuto al rispetto delle stesse regole. La vegetazione arborea e arbustiva fiancheggiante le strade (comunali e vicinali di uso pubblico) deve essere gestita dai frontisti in modo da non arrecare intralcio, pericolo, danno alla normale percorrenza, in condizioni di sicurezza. In particolare i proprietari (frontisti, affittuari, possessori) che confinano con strade comunali e vicinali di uso pubblico dovranno attenersi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

***Articolo 29 - Obblighi manutentivi per le aree di cantiere***

È fatto obbligo alle ditte esecutrici di opere ed interventi relativi ad infrastrutture pubbliche, oppure opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di mantenere l'area di cantiere in condizioni consone al decoro urbano attuando sfalci periodici, attenendosi al presente regolamento ed effettuando la pulizia dell'area di cantiere fino al momento dell'effettivo passaggio di proprietà dell'area medesima al Comune.

**CAPO VII - NORME PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

***Articolo 30 - Danneggiamenti***

Chiunque cagioni danno ad un albero, arbusto o siepe o ad una superficie di verde ornamentale di proprietà comunale (comprese le pertinenze verdi lungo le vie di comunicazione), ovvero alberi del paesaggio inseriti nell'Albo comunale, ovvero quelli oggetto di tutela ai sensi del D.

Lgs. N. 42/2004, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in virtù del metodo di stima indicato nel presente regolamento. I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta arborea vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati; resta salva l'applicazione delle norme previste agli articoli 635 e 734 del Codice Penale.

#### A) Danneggiamenti al verde orizzontale

Sono considerati danneggiamenti al verde orizzontale tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica, lo sviluppo e la qualità estetica delle superfici a prato, delle superfici coperte da piante erbacee ed arbustive disposte a totale o parziale copertura del suolo nonché installate come tappezzanti. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente ed in particolare sono vietati:

- 1) l'esecuzione di riporti di terreno o l'apertura di buche, se non quelli previsti per gli interventi di posa di nuove infrastrutture o manutenzione regolarmente autorizzati;
- 2) lo spargimento di sostanze nocive per la salute delle piante ed in particolare sali, acidi, olii, sostanze bituminose, tempere, vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico o acque saponose di sorta;
- 3) l'uso non autorizzato di prodotti diserbanti;
- 4) lo spargimento di sale o altri composti chimici sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito;
- 5) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza del verde orizzontale;
- 6) l'utilizzo di aree verdi per depositi non autorizzati di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

#### B) Danneggiamenti al verde verticale

Sono considerati danneggiamenti al verde verticale tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica, lo sviluppo e la stabilità delle piante arboree, delle piante arbustive e delle siepi. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente ed in particolare:

- 1) l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, all'interno dell'area di pertinenza delle piante (alberi, arbusti e siepi) di cui all'articolo 16, per una superficie tale da non garantire il mantenimento di un'adeguata porzione di terreno libero ai sensi di quanto indicato nelle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*;
- 2) L'esecuzione di riporti di terra e/o scavi che comportino lesioni anche ad una sola radice principale; sono inoltre di norma vietati gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, se non quelli previsti per gli interventi di posa di nuove infrastrutture o manutenzione delle esistenti regolarmente autorizzati;

- 3) Lo spandimento entro i limiti dell'area di pertinenza delle piante di sostanze nocive per la salute degli alberi ed in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere, vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico o acque saponose di sorta;
- 4) L'uso non autorizzato di prodotti diserbanti;
- 5) Lo spandimento di sale o altri composti chimici sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito;
- 6) La combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- 7) l'affissione diretta alle alberature con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile di cartelli, manifesti e simili;
- 8) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto superiore ai 15 cm;
- 9) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi che comporti un cambiamento di quota al colletto superiore ai 5 cm;
- 10) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

**C) Danneggiamenti di arredi, attrezzature, opere edili ed impianti**

Sono considerati danneggiamenti agli arredi, alle attrezzature e alle opere edili tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità, la stabilità e la qualità estetica degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature ludiche o sportive, oltre alle opere edili e gli impianti tecnologici di complemento alle aree verdi pubbliche.

**Articolo 31 - Metodo di stima dei danni**

Qualora in sede di accertamento e di procedimento sia evidenziato l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento del danno, la stima del danno e la gestione dei lavori di ripristino saranno effettuati secondo le modalità previste nel presente articolo.

Nel caso di danneggiamenti gravi o irreversibili di alberi, il costo di ripristino sarà calcolato sulla base del valore ornamentale della pianta, così come definito dall'Allegato 1 al presente Regolamento.

Ai sensi del presente regolamento, si definiscono manomissioni tutti gli interventi che "alterano l'estetica, il funzionamento e lo stato di conservazione delle superfici a verde". Il ripristino delle manomissioni è a carico dell'autore del danno. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione ordinaria, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite dalla U.O. LL.PP., Patrimonio e Ambiente. I lavori di ripristino potranno essere effettuati per conto dell'Amministrazione Comunale dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie del verde pubblico, oppure affidati a ditte specializzate secondo le procedure previste. L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione e sarà computato applicando gli stessi prezzi

contenuti nei contratti stipulati dall'Amministrazione Comunale con le ditte di manutenzione ordinaria, o comunque indicati nel prezziario regionale Toscana vigente e comunque secondo quanto previsto dalle vigenti normative. L'importo dei lavori di ripristino verrà maggiorato del 20%, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per il controllo di qualità e la contabilizzazione dei lavori, nonché a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero eventualmente necessari in seguito al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. I tempi di esecuzione dei lavori di ripristino saranno indicati dall'ufficio competente. Nei casi in cui la responsabilità della manomissione ricada su una persona fisica, l'Amministrazione Comunale liquiderà alla ditta esecutrice l'importo dei lavori di ripristino stimato, provvedendo ad addebitare la somma maggiorata dell'aliquota del 20% al responsabile della manomissione. Nei casi in cui la responsabilità della manomissione ricada su una persona giuridica (Ente, società di diritto privato etc.), questa liquiderà direttamente alla ditta esecutrice l'importo dei lavori di ripristino stimato, provvedendo invece al versamento dell'aliquota del 20% all'Amministrazione Comunale. La perizia di stima dei lavori di ripristino e la contabilizzazione degli stessi sarà effettuata dal personale dell'Ufficio competente e dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con il responsabile della manomissione o con un suo incaricato nel caso di persona giuridica. Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate, o simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio dell'ufficio competente, il ripristino totale dell'area, senza che il responsabile della manomissione possa sollevare eccezione alcuna.

### **Articolo 32 - Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalle vigenti norme come reato, comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nella tabella sottostante.

| <b>Articolo/i</b>   | <b>Oggetto</b>                                                               | <b>Violazione</b>                                                                                    | <b>Sanzione</b>       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Articoli 5,6,7,8    | Disciplina d'uso degli spazi verdi                                           | Per ogni inadempienza riscontrata ad eccezione del punto 10 dell'articolo 7                          | da 25,00 € a 75,00 €  |
| Articolo 6 punto 10 | Disciplina d'uso degli spazi verdi                                           | Per ogni inadempienza riscontrata                                                                    | da 50,00 € a 150,00 € |
| Articolo 10         | Concessioni di uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli e manifestazioni | Per ogni manifestazione non autorizzata o violazione alle prescrizioni indicate in sede di rilascio. | da 50,00 € a 150,00 € |

|                     |                                                              |                                                                                                  |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Articolo 12         | Occupazione, alterazione di aree verdi per esecuzione lavori | Per ogni lavoro non autorizzato o violazione alle prescrizioni indicate in sede di rilascio      | da 50,00 € a 150,00 € |
| Articolo 13         | Impianti pubblicitari in spazi verdi                         | Per ogni impianto non autorizzato o violazione alle prescrizioni indicate in sede di rilascio.   | da 25,00 € a 75,00 €  |
| Articolo 17         | Potature alberi                                              | Per ogni potatura mal eseguita. Le capitozzature sono equiparate ad abbattimenti non autorizzati | da 50,00 € a 150,00 € |
| Articolo 18         | Abbattimenti                                                 | Per abbattimenti di alberi con diametro a petto d'uomo inferiore o uguale a 75 cm                | da 50,00 € a 150,00 € |
| Articolo 18         | Abbattimenti                                                 | Per abbattimenti di alberi con diametro a petto d'uomo da 76 cm a 150 cm                         | da 50,00 € a 300,00 € |
| Articolo 18         | Abbattimenti                                                 | Per abbattimenti di alberi con diametro a petto d'uomo superiore a 150                           | da 80,00 € a 500,00 € |
| Articolo 25         | Tutela degli alberi del paesaggio: abbattimenti e potature   | Per ogni albero abbattuto o potatura mal eseguita                                                | da 80,00 € a 500,00 € |
| Articoli 26, 27, 28 | Obblighi di manutenzione di altre aree verdi private         | Per ogni inadempienza                                                                            | da 80,00 € a 300,00 € |
| Articolo 30         | Danneggiamenti                                               | Per ogni inadempienza                                                                            | da 50,00 € a 150,00 € |

In caso di manifesta recidiva del trasgressore, la somma per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa è calcolata applicando un incremento del 100% sulla somma determinata ai sensi delle predette indicazioni.

Nel caso di abbattimenti di alberi per cui non sia possibile stabilire il diametro del fusto della pianta a petto d'uomo, si considera il diametro della ceppaia. Il pagamento della sanzione non estingue l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento del danno, se evidenziato

in sede di accertamento e di procedimento, né il pagamento di eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela del paesaggio (sanzioni paesaggistiche).

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n° 689.

### **Articolo 33 - Azioni compensative**

Sarà facoltà dell'amministrazione comunale di commutare la sanzione con l'esecuzione di interventi di rimessa a dimora compensativa da operare su patrimonio verde comunale. Detti interventi dovranno essere concordati con la competente U.O. LL.PP., Patrimonio e Ambiente e il relativo computo dovrà avere importo pari alla somma, al contempo i lavori dovranno essere realizzati nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 34 - Difesa fitosanitaria**

Si definisce difesa fitosanitaria l'insieme di misure messe in atto per combattere eventuali fitopatologie di varia natura. Ai sensi del presente regolamento tutti gli interventi sul verde pubblico dovranno essere eseguiti in conformità di quanto stabilito dalle *linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile* e di quanto eventualmente stabilito a norma di legge per gli interventi di "Lotta obbligatoria", in collaborazione con il competente ufficio regionale.

## **CAPO VIII - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

### **Articolo 35 - Principi generali per la progettazione del verde urbano**

Ai sensi del presente regolamento tutti gli interventi sul verde pubblico dovranno essere eseguiti in conformità di quanto stabilito dalle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*. La progettazione delle aree a verde pubbliche, delle aree verdi di pertinenza delle attrezzature private di interesse pubblico e di pertinenza di attrezzature pubbliche, delle aree verdi di corredo a parcheggi pubblici o privati, dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate nelle *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*. La progettazione delle aree verdi pubbliche dovrà essere affidata ad un tecnico (o più tecnici con varie competenze) abilitato/i alla progettazione ambientale e paesaggistica.

### **Articolo 36 - Conformità opere di urbanizzazione a verde**

Il rilascio dei titoli autorizzativi relativi a piani attuativi sarà vincolato all'acquisizione di un parere di conformità del progetto alle già richiamate *Linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*. Gli elaborati relativi alla sistemazione al verde dovranno pertanto contenere:



- elaborato grafico relativo alle “sistemazioni a verde ornamentale”, in scala adeguata;
- elaborato grafico del sistema di irrigazione-drenaggio previsto;
- capitolato con dettagliata indicazione dell’elenco delle specie da impiegare e delle relative opere di manutenzione;
- tutto quanto necessario a definire ogni aspetto progettuale.

Il parere di conformità dei suddetti elaborati sarà rilasciato dalla competente U.O. LL.PP., Patrimonio e Ambiente, al quale spetterà altresì il compito di collaudare le opere a verde in esse contenute e autorizzate in sede di rilascio del titolo di concessione.

### ***Articolo 37 - Norme transitorie e finali***

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2026.

Nel presente Regolamento sono contenuti espliciti o impliciti riferimenti ai seguenti documenti:

- Strategia nazionale del verde urbano – *Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comitato per lo Sviluppo del Verde*
- Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile – *Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - 2017*
- Linee guida per la scelta del materiale vivaistico per gli alberi della città e definizione degli standard qualitativi – *Società Italiana di arboricoltura ONLUS - 2016*
- *L’impianto la gestione e la valorizzazione multifunzionale dei boschi periurbani -Regione Toscana - 2013*

- Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici (nell'ottica del Risk Management) - *Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini* - 2015

## ALLEGATO 1

### Metodo di stima dei danni

#### Calcolo del valore ornamentale di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta  $V$  è commisurato secondo tre variabili (prezzo di base, indice di dimensione e indice estetico e dello stato fitosanitario) secondo la seguente formula:

$V = (a \times b \times c)$  dove:

- a: Prezzo di vendita al dettaglio
- b: Indice secondo le dimensioni
- c: Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio (a) è riferito ai prezzi di cui al prezzario regionale Toscana vigente relativi a genere, specie e varietà della pianta in oggetto o assimilabile, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14-16 cm per le specie latifoglie o 15-18 cm (altezza media 250-300 cm) per le conifere.

L'indice secondo le dimensioni (b) fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

| Diametro (cm) | Indice |
|---------------|--------|
| da 21 a 30    | 2      |
| da 31 a 40    | 4      |
| da 41 a 50    | 6      |
| da 51 a 60    | 9      |
| da 61 a 70    | 12     |
| da 71 a 80    | 17     |
| da 81 a 100   | 27     |
| > di 100      | 35     |

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario (c), la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

|    |   |                                                       |
|----|---|-------------------------------------------------------|
| 10 | = | pianta isolata, sana e di grande rilievo estetico     |
| 9  | = | pianta in filare sana e di grande rilievo estetico    |
| 8  | = | pianta in gruppo, sana e di grande rilievo estetico   |
| 7  | = | pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie   |
| 6  | = | pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie |
| 5  | = | pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie |
| 4  | = | pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie    |
| 3  | = | pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie  |
| 2  | = | pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie  |
| 1  | = | pianta deperiente o ormai priva di valore             |

### **Valutazione dei danni ad alberi, arbusti, tappeti erbosi, arredi, attrezzature e pavimentazioni**

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

#### **A) Danni irreversibili**

Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero/arbusto/tappeto ecc.

#### **B) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti**

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

| Lesioni (% circonferenza tronco) | Indennità (% valore della pianta) |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Fino a 20                        | 20                                |
| Fino a 25                        | 25                                |
| Fino a 30                        | 35                                |
| Fino a 35                        | 50                                |
| Fino a 40                        | 60                                |
| Fino a 45                        | 80                                |
| Fino a 50                        | 90                                |

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

### C) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.  
Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

| Distanza dal tronco | Porzione di apparato radicale danneggiato | Indennità<br>(% valore della pianta) |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| da 0 a 1 m          | da 0° a 90°                               | 50                                   |
|                     | da 90° a 180°                             | 75                                   |
|                     | oltre 180                                 | 100                                  |
| da 1 a 2 m          | da 0° a 90                                | 25                                   |
|                     | da 90° a 180                              | 50                                   |
|                     | oltre 180°                                | 75                                   |
| da 2 a 3 m          | da 0° a 90°                               | 15                                   |
|                     | da 90° a 180                              | 30                                   |
|                     | oltre 180                                 | 60                                   |
| da 3 a 7 m          | da 0° a 90°                               | 0                                    |
|                     | da 90° a 180                              | 25                                   |
|                     | oltre 180                                 | 50                                   |

Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati agli apparati radicali di alberi di grande rilevanza.

| Distanza dal tronco | Porzione di apparato radicale danneggiato | Indennizzo % di valore della pianta |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| da 0 a 1 m          | da 0° a 90°                               | 100                                 |
|                     | da 90° a 180°                             | 100                                 |
|                     | oltre 180                                 | 100                                 |
| da 1 a 2 m          | da 0° a 90                                | 100                                 |
|                     | da 90° a 180                              | 100                                 |
|                     | oltre 180°                                | 100                                 |
| da 2 a 3 m          | da 0° a 90°                               | 100                                 |
|                     | da 90° a 180                              | 100                                 |
|                     | oltre 180                                 | 100                                 |
| da 3 a 5 m          | da 0° a 90°                               | 20                                  |
|                     | da 90° a 180                              | 45                                  |
|                     | oltre 180                                 | 90                                  |

|            |              |    |
|------------|--------------|----|
| da 5 a 9 m | da 0° a 90°  | 0  |
|            | da 90° a 180 | 30 |
|            | oltre 180    | 70 |

D) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune o da essa incaricato.

E) Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Bologna, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

F) Danni ad arredi attrezzature e pavimentazioni nelle aree verdi pubbliche

La quantificazione economica dei danni ad arredi, attrezzature e pavimentazioni sarà commisurata al preventivo per i lavori di ripristino alle condizioni dello stato di fatto originario.